



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.11.2006  
COM(2006)722 definitivo

2006/0241(COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili**

(versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso<sup>1</sup> di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità<sup>2</sup>, sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modifica di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili<sup>3</sup>. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora<sup>4</sup>, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

---

<sup>1</sup> COM(87) 868 PV.

<sup>2</sup> V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

<sup>3</sup> Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

<sup>4</sup> Allegato I della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 1017/68 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli ~~71~~ e ~~83~~,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,


visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:



(1) Il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili<sup>4</sup>, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese<sup>5</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.



(2) Le regole di concorrenza applicabili ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili costituiscono uno degli elementi della politica comune dei trasporti nonché della politica economica generale.

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

<sup>5</sup> V. allegato I.

---

▼ 1017/68 considerando (4)

- (3) Occorre che le regole di concorrenza per questi settori tengano conto degli aspetti peculiari dei trasporti.
- 

▼ 1017/68 considerando (5)

- (4) Nella misura in cui le regole di concorrenza per i trasporti derogano alle regole di concorrenza generali, è necessario mettere in grado le imprese di sapere quale sia la regolamentazione da applicare in ciascun caso.
- 

▼ 1017/68 considerando (6)

- (5) Il regime di concorrenza per i trasporti dovrebbe applicarsi nella stessa misura al finanziamento e all'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto che possano essere utilizzati insieme da taluni gruppi di imprese, nonché a determinate operazioni degli ausiliari dei trasporti per i trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile.
- 

▼ 1017/68 considerando (7)

- (6) Per evitare che il commercio tra Stati membri venga pregiudicato e che sia falsata la concorrenza all'interno del mercato comune, occorre vietare, in linea di massima, per i suddetti tre modi di trasporto, gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, che potrebbero avere effetti del genere.
- 

▼ 1017/68 considerando (8)

- (7) Determinati tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore dei trasporti, che hanno soltanto per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, possono essere sottratti al divieto delle intese poiché contribuiscono a migliorare la produttività. In base all'esperienza acquisita e in seguito all'applicazione del presente regolamento, il Consiglio potrà essere indotto a modificare, su proposta della Commissione, l'elenco di questi tipi di accordi.
- 

▼ 1017/68 considerando (9)

- (8) Per favorire un miglioramento della struttura talvolta troppo frazionata della professione nei settori dei trasporti su strada e per via navigabile, è inoltre opportuno esentare dal divieto delle intese gli accordi e le decisioni o pratiche concordate diretti a istituire o rendere operanti raggruppamenti di imprese di questi due modi di trasporto che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività di trasporto, ivi incluso il finanziamento o l'acquisto in comune di materiale o di forniture di trasporto da utilizzare in comune. Questa esenzione di natura generale può essere accordata soltanto a condizione che la capacità totale di carico di un raggruppamento non superi un determinato massimale e che la capacità individuale delle imprese che aderiscono al raggruppamento non superi determinati limiti stabiliti in modo da evitare che una di

esse possa trovarsi in posizione dominante all'interno del raggruppamento. La Commissione deve tuttavia avere la possibilità d'intervenire qualora tali accordi producano effetti incompatibili con le condizioni previste per l'esenzione o se quest'ultima viene utilizzata in modo abusivo. Nondimeno il fatto che il raggruppamento disponga di una capacità totale di carico superiore al massimale fissato, o che non possa usufruire dell'esenzione di natura generale a causa della capacità delle singole imprese che aderiscono al raggruppamento, non esclude che possa trattarsi di un accordo, di una decisione o di una pratica concordata leciti, sempreché siano conformi alle condizioni richieste a tal fine dal presente regolamento.

---

▼ 1017/68 considerando (14)

- (9) Spetta in primo luogo alle stesse imprese valutare se negli accordi e nelle decisioni o pratiche concordate prevalgano gli effetti restrittivi della concorrenza oppure se questa restrizione possa risultare giustificata da benefici economici e decidere quindi, sotto la propria responsabilità, il carattere illecito o lecito di tali accordi, decisioni o pratiche concordate.
- 

▼ 1017/68 considerando (15)

- (10) È quindi opportuno permettere alle imprese di concludere o applicare accordi senza doverli rendere noti. In tale modo esse si espongono bensì al rischio che questi accordi siano retroattivamente dichiarati nulli, qualora vengano esaminati a seguito di una denuncia o a un intervento d'ufficio della Commissione, ma non è escluso che l'esame a posteriori porti a riconoscerne la liceità.
- 

▼ 1017/68

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Ambito di applicazione**

Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sia agli accordi e alle decisioni o pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempreché ciò sia necessario per permettere a un raggruppamento di imprese di esercitare in comune attività di trasporto stradale o per via navigabile, ai sensi dell'articolo 3, sia alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle prestazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati.

---

▼ 1017/68 art. 3  
➔<sub>1</sub> 1/2003 art. 36, punto 2

## *Articolo 2*

### **Eccezione legale per gli accordi tecnici**

1. ➔<sub>1</sub> Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato ↲ non è applicabile agli accordi e alle decisioni o pratiche concordate che abbiano solamente per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:
  - a) l'applicazione uniforme di norme e di tipi per il materiale, gli approvvigionamenti per i trasporti, i mezzi di trasporto e gli impianti fissi;
  - b) lo scambio o l'utilizzazione in comune di personale, materiale, veicoli e impianti fissi per effettuare dei trasporti;
  - c) l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi, complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza;
  - d) l'instradamento di trasporti eseguiti a mezzo di un unico modo di trasporto sugli itinerari più razionali sotto il profilo operativo;
  - e) il coordinamento degli orari di trasporto su itinerari successivi;
  - f) il raggruppamento di spedizioni isolate;
  - g) l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali regole non fissino i prezzi e le condizioni di trasporto.
2. Se necessario, la Commissione presenterà al Consiglio proposte dirette ad ampliare o a ridurre l'elenco di cui al paragrafo 1.

▼ 1017/68 art. 4  
➔<sub>1</sub> 1/2003 art. 36, punto 3, lett. a)

## *Articolo 3*

### **Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese**

1. ➔<sub>1</sub> Gli accordi e le decisioni o pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1 ↲ sono esenti dal divieto stabilito da tale articolo quando abbiano per oggetto:
  - a) la costituzione ed il funzionamento di raggruppamenti di imprese di trasporto su strada o per via navigabile per l'esercizio di attività di trasporto;

- b) il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi con la prestazione di trasporto, purché risultino necessari per permettere a tali raggruppamenti di esercitare attività in comune;

e quando la capacità totale di carico del raggruppamento non superi:

- i) 10 000 tonnellate per i trasporti su strada;
- ii) 500 000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.

La capacità individuale di ciascuna impresa aderente al raggruppamento non può superare 1 000 tonnellate per i trasporti su strada o 50 000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.

---

 1/2003 art. 36, punto 3, lett. b)

2. Se l'applicazione degli accordi e delle decisioni o pratiche concordate di cui al paragrafo 1 produce, in un dato caso, effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, può richiedersi alle imprese o associazioni di imprese di far cessare detti effetti.

---



#### *Articolo 4*

#### **Abrogazione**

Il regolamento (CEE) n. 1017/68 è abrogato, ad eccezione dell'articolo 13, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, anteriormente al 1° maggio 2004, in base all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, fino alla data di scadenza di tali decisioni.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

---

 1017/68 art. 30

#### *Articolo 5*

#### **Entrata in vigore, intese esistenti**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

 Atto di adesione del 2003,  
pag. 344

2. Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1 del trattato non si applica agli accordi e alle decisioni o pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia

o alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, sempreché, entro sei mesi dalla data dell'adesione, siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi e alle decisioni o pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

---

▼ 1017/68

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*



## **ALLEGATO I**

### **Parte A**

#### **Regolamento abrogato e sue modificazioni successive**

Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio  
(GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio      limitatamente all'articolo 36  
(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1)

### **Parte B**

#### **Atti successivi non abrogati**

Atto di adesione del 1972

Atto di adesione del 1979

Atto di adesione del 1994

Atto di adesione del 2003

---

## **ALLEGATO II**

### **TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (CEE) n. 1017/68	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, primo alinea, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo alinea, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, primo alinea, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo alinea, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, secondo alinea, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo alinea, i)
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, secondo alinea, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo alinea, ii)
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2
-	Articolo 4
Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 31	-
-	Allegato I
-	Allegato II